

CONTABILITÀ

Il reverse charge nei rapporti tra consorzi e consorziati

di **Viviana Grippo**

La legge di Stabilità 2016 ha esteso ai rapporti tra consorzi e consorziati l'obbligo di **applicazione del meccanismo del reverse charge qualora i consorzi siano aggiudicatari di commesse promosse da enti pubblici** verso i quali dovranno emettere fatture in *split payment*.

La *ratio* della norma attiene alla necessità di salvaguardare l'aspetto finanziario del consorzio che, per effetto dell'applicazione dello *split* in uscita e dell'Iva ordinaria in entrata, verrebbe a trovarsi costantemente a **credito** di imposta.

La normativa, in vigore dal 1° gennaio 2016, non è però ad oggi operativa mancando **l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea** ad operare la deroga di cui all'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che *"il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente Direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali"*.

La stessa Agenzia delle Entrate con [circolare 20/E/2016](#) cita la necessaria **preventiva autorizzazione** europea per l'applicazione della normativa.

In attesa della conferma a livello comunitario, si riepilogano i **requisiti** e le **condizioni** richieste per l'utilizzazione dell'inversione contabile.

I primi attengono alla **natura** del rapporto che deve essere rappresentato esclusivamente da **prestazioni di servizi** e non cessione di beni; il consorzio, come detto, deve risultare aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e la prestazione effettuata dal consorzio deve essere soggetta allo ***split payment***.

Tra le **condizioni** è essenziale ricordare che il *reverse* si applicherà esclusivamente alle prestazioni eseguite tra **consorzio di appartenenza** e **consorziati** e mai nei confronti di soggetti terzi.

In merito occorre precisare che i consorzi cui si rende applicabile la normativa sono quelli indicati dall'[articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006](#), ovvero:

- i consorzi fra **società cooperative di produzione e lavoro**;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società

